

ROMA



Protocollo RC n. 202/18

Deliberazione n. 2

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2018

VERBALE N. 4

Seduta Pubblica del 16 gennaio 2018

Presidenza: DE VITO - STEFÀNO

L'anno 2018, il giorno di martedì 16 del mese di gennaio, alle ore 18,05, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 18 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott.ssa Mariarosa TURCHI.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 27 Consiglieri:

Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Bernabei Annalisa, Bordoni Davide, Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, Coia Andrea, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Grancio Cristina, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Mariani Alisia, Montella Monica, Pacetti Giuliano, Penna Carola, Seccia Sara, Sturni Angelo, Terranova Marco, Tranchina Fabio, Vivarelli Valentina e Zotta Teresa Maria.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Baglio Valeria, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Di Biase Michela, Fassina Stefano, Figliomeni Francesco, Ghera Fabrizio, Giachetti Roberto, Guadagno Eleonora, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Paciocco Cristiana, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Stefano Enrico e Tempesta Giulia.

Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Lemmetti Gianni e Meleo Linda.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con sistema elettronico, la 2^a proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento degli emendamenti:

2^a Proposta (Dec. G.C. n. 1 del 3-4 gennaio 2018)

Proroga dell'affidamento alla Società ATAC S.p.A. del servizio di trasporto pubblico locale di superficie (bus, filobus, tram) e di metropolitana (linee A, B/B1, C in costruzione), del servizio di gestione della rete delle rivendite e di commercializzazione dei titoli di viaggio, nonché del servizio di esazione e controllo dei titoli di viaggio relativi alle linee della rete periferica esternalizzata. Periodo 4 dicembre 2019 - 3 dicembre 2021.

Premesso che con deliberazione A.C. n. 47 del 28 settembre 2012 sono stati affidati, in house providing, ad ATAC S.p.A., partecipata al 100% da Roma Capitale, i servizi di trasporto pubblico locale di superficie e metropolitano e i servizi connessi, nonché, il servizio di gestione dei parcheggi di interscambio e della sosta tariffata su strada, fino al 3 dicembre 2019 e contestualmente sono state approvate le linee guida dell'affidamento in parola;

che con deliberazione n. 450 del 27 dicembre 2013, la Giunta Capitolina ha approvato la Relazione predisposta ai sensi dell'art. 34, comma 10 del D.L. n. 179/2012, convertito con L. 212/2012, il quale stabilisce che "per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste";

che, con deliberazione n. 34 del 3 luglio 2015, l'Assemblea Capitolina ha approvato l'aggiornamento delle linee guida, già definite con la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47 del 15 novembre 2012 per la predisposizione e stipula del nuovo Contratto di Servizio tra Roma Capitale ed ATAC S.p.A. relativo alla gestione del trasporto pubblico di superficie e di metropolitana e delle attività complementari;

che, con deliberazione di Giunta Capitolina n. 273 del 6 agosto 2015, è stato disposto l'affidamento ad ATAC S.p.A. dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale di superficie e di metropolitana e delle attività complementari di cui alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 47/2012 e, contestualmente, è stato approvato il Contratto di Servizio per il periodo 1° agosto 2015 - 3 dicembre 2019;

che tale contratto prevede l'affidamento dei servizi ad ATAC S.p.A. con la tipologia Net Cost ed è stato successivamente modificato, per la parte relativa agli investimenti (art. 37), con la deliberazione Giunta Capitolina n. 317 del 13 ottobre 2015;

Preso atto che nel mese di settembre 2017 i vertici dell'azienda hanno posto in evidenza una situazione di crisi aziendale, nonché il verificarsi dei presupposti di cui all'art. 2447 c.c., segnalando la necessità di individuare soluzioni atte ad assicurare la continuità di un servizio pubblico di così rilevante interesse per la cittadinanza e per tutti gli utenti che, a diverso titolo, quotidianamente ne fruiscono;

che l'Assemblea Capitolina con Ordine del Giorno n. 110 del 7 settembre 2017 ha impegnato la Sindaca e la Giunta a porre in essere tutti gli atti necessari e propedeutici al superamento di tale situazione di crisi di impresa, attraverso il prospettato avvio e prosecuzione di una procedura di concordato preventivo in continuità al fine di mantenere, unitamente al servizio di trasporto pubblico locale da parte di ATAC, la connessa salvaguardia dei livelli occupazionali;

che, in ottemperanza di quanto disposto dall'Assemblea Capitolina, la Giunta Capitolina con memoria n. 55 dell'8 settembre 2017 ha, tra l'altro, "incarica(to) i competenti uffici di Roma Capitale affinché, nel rispetto della legislazione vigente, vengano intraprese le opportune azioni finalizzate all'esercizio del servizio in house, da parte di ATAC S.p.A., oltre l'attuale scadenza e per l'intera durata prevista dal piano di concordato."

che il Consiglio di Amministrazione di ATAC S.p.A. nella seduta del 10 settembre 2017, analizzata la situazione economico-patrimoniale al 31/12/2016 ed al 30/06/2017, ha conseguentemente assunto la decisione di procedere al concordato preventivo in continuità individuando in tale soluzione, la fattispecie volta a garantire al Socio la governance dell'azienda e ai creditori di veder soddisfatto il loro credito, secondo la percentuale che sarà approvata, procedendo al contempo, al risanamento dell'azienda;

che in data 18 settembre 2017 ATAC S.p.A. ha presentato presso il Tribunale Civile di Roma -Sezione Fallimentare domanda di Concordato Preventivo ex art. 161, sesto comma, L.F. al fine di perseguire il soddisfacimento dei creditori attraverso un risanamento aziendale;

che il Tribunale Civile di Roma - Sezione Fallimentare ha considerato la richiesta di Concordato ammissibile ed ha concesso alla Società ATAC S.p.A. il termine ultimo del 26 gennaio 2018 per la presentazione del Piano Concordatario;

che secondo quanto comunicato da ATAC S.p.A. con nota prot. QG 38279 del 3 novembre 2017, la scadenza del predetto contratto, fissata al 3 dicembre 2019, non garantirebbe tempo sufficiente per ristrutturare l'azienda né sarebbe sufficiente per l'esecuzione del redigendo piano industriale;

che con nota prot. QG 38279 del 3 novembre 2017, ATAC S.p.A. ha comunicato che il Piano Concordatario in fase di elaborazione basa la sua sostenibilità su un prolungamento dell'attuale Contratto di Servizio di trasporto pubblico locale di superficie e metropolitano e attività accessorie fino al 3 dicembre 2021, in quanto la scadenza del predetto contratto, oggi fissata al 3 dicembre 2019, non garantirebbe tempo sufficiente per conciliare il rientro dei debiti societari e per l'attivazione di un percorso di risanamento aziendale;

che nella succitata nota, nel caso in cui non si verificassero i presupposti dell'estensione temporale dell'attuale affidamento, per un periodo minimo di 2 anni, l'Azienda, nel percorso concordatario, non sarebbe in grado di formulare una proposta ragionevole per i propri creditori e verrebbero quindi meno i presupposti per la presentazione del piano stesso;

che come da nota prot. QG38279 del 3 novembre 2017, ATAC S.p.A. ha comunicato che: “Con un orizzonte temporale di soli due anni, l'azienda, nel percorso concordatario, non sarebbe in grado di formulare una proposta considerata fattibile del Tribunale o ragionevole per i propri creditori; verrebbero quindi meno i presupposti per la presentazione dello stesso piano concordatario, la cui scadenza è, ad oggi, fissata dal Tribunale per l'ormai imminente data 27 novembre 2017 (poi prorogata al 26 gennaio 2018, ndr). L'uscita dalla procedura concorsuale intrapresa, in pendenza di un'istanza di fallimento presentata al Tribunale Fallimentare lo scorso 14 settembre 2017 dal Consorzio Stabile ODOS, si tradurrebbe in percorsi alternativi previsti dalla legislazione fallimentare e determinati su un orizzonte liquidatorio, previsto dalla legge come esclusivamente volto alla soddisfazione dei creditori, anziché al rilancio di ATAC in ottica di continuità. Nell'ottica liquidatoria la società si troverebbe in stato di scioglimento, per il venir meno della temporanea disapplicazione dell'art. 2447 cod. civ. a seguito della presentazione della domanda di ammissione al concordato, e in procedura di amministrazione straordinaria o di fallimento." [...] "Questa situazione, unitamente al contestuale annullamento degli organi di amministrazione e controllo della Società e all'incertezza totale sulla futura gestione dell'azienda, creerebbe i presupposti per un pericolo imminente di interruzione di servizio di TPL in tutto il comune di Roma, che potrebbe trovare concretezza fin dal prossimo 27 novembre 2017 (poi prorogata al 26 gennaio 2018, ndr). Al tempo stesso, tale rischio per la collettività non potrebbe essere efficacemente superato/evitato mediante l'affidamento (con qualsiasi modalità) del servizio a un diverso gestore da parte del Comune di Roma, in quanto le necessarie tempistiche, ai fini dell'organizzazione delle attività e del trasferimento degli asset, non risulterebbero coerenti con le esigenze di continuità del servizio stesso”;

Considerato che l'ipotesi di una uscita dalla procedura concorsuale intrapresa, si tradurrebbe in percorsi alternativi previsti dalla legislazione fallimentare, determinati su un orizzonte liquidatorio volto esclusivamente alla soddisfazione dei creditori e non anche alla gestione di ATAC in un'ottica di continuità;

che in tale ottica liquidatoria, la società si troverebbe in stato di scioglimento, per il venir meno della temporanea disapplicazione dell'art. 2447 cod. civ. a seguito della presentazione della domanda di ammissione al concordato, e in procedura di amministrazione straordinaria o di fallimento. In tale caso, diversamente dal concordato, la stazione appaltante dovrebbe riaffidare il servizio;

che ciò determinerebbe un prevedibile e immediato peggioramento dei rapporti con tutti i fornitori dei fattori produttivi (quali carburante, trazione, sorveglianza, pulizie, ricambi), già sottoposti a criticità in relazione alla presentazione della domanda di concordato;

che analogo e definitivo pregiudizio si determinerebbe sul piano degli investimenti che la Società sta elaborando, sia in relazione al parco mezzi circolante, sia sulla sicurezza delle infrastrutture metropolitane, ferroviarie, tramviarie, sui quali la Società ha in programma interventi di messa in sicurezza improrogabili, che non troverebbero attuazione in caso di mancata approvazione del piano di concordato;

che, in caso di procedura liquidatoria, inoltre, gli organi potrebbero decidere di vendere in tutto o in parte i beni aziendali, secondo tre possibili scenari: come azienda (priva di debiti), come universalità di beni, o come singoli asset;

che l'età media del parco mezzi e l'eventuale obbligo di conservazione dei soli mezzi destinati alla vendita non consentirebbero di assicurare il servizio attualmente svolto;

che dal punto di vista patrimoniale, il danno per la Società, per il Socio Unico e, indirettamente, per la collettività, sarebbe molteplice: le attività di cui oggi dispone l'azienda, iscritte in bilancio al 31 dicembre 2016 per € 1.556 mln, in ipotesi liquidatoria, sarebbero destinate a cessione secondo il principio della "pronta vendita", con il fine di massima soddisfazione dei creditori della Società in un arco temporale massimo di 24 mesi. Tale valore sarebbe, verosimilmente, largamente inferiore al valore dell'asset aziendale in prospettiva di funzionamento e continuità del servizio erogato. Ulteriori effetti patrimoniali si determinerebbero nel patrimonio del Socio Unico, allorché l'intero credito da quest'ultimo (e dalle sue controllate) vantato verso ATAC, pari a € 530 mln al 31 dicembre 2016, sarebbe ragionevolmente soggetto ad integrale falcidia, o postergato, nel suo valore residuo, al soddisfacimento di tutti i creditori, nel volume massimo perseguibile dalla procedura liquidatoria;

che, come comunicato da ATAC S.p.A. con nota prot. QG 38279 del 3 novembre 2017, questa situazione, unitamente al contestuale azzeramento degli organi di amministrazione e controllo della Società e all'incertezza totale sulla futura gestione dell'Azienda, creerebbe i presupposti per un pericolo imminente di interruzione del servizio di TPL gestito da ATAC, che potrebbe trovare concretezza fin dal prossimo 26 gennaio 2018, in occasione del giudizio di fattibilità del piano di concordato da parte del Tribunale e dell'approvazione del medesimo da parte dei creditori, per la positiva formazione del quale assume elemento di certezza imprescindibile un titolo giuridico certo in capo alla società che assicuri la continuità aziendale;

che al tempo stesso, il rischio di interruzione del pubblico servizio non potrebbe essere efficacemente e tempestivamente superato mediante l'affidamento del servizio a un diverso gestore, in quanto le necessarie tempistiche, ai fini dell'organizzazione delle attività e del trattamento degli asset, non risulterebbero coerenti con le esigenze di continuità del servizio;

Ritenuto che alla luce di quanto rappresentato, venga in rilievo, pur volendo contemplare l'ipotesi - esiziale - di un pregiudizio gravemente lesivo degli asset patrimoniali della società partecipata e di Roma Capitale, uno scenario di difficile governabilità, caratterizzato da un immediato decadimento degli standard di erogazione e, in rapida sequenza, dall'interruzione del pubblico servizio;

che risulti pertanto indispensabile disporre di un titolo giuridico certo in capo alla società che assicuri la continuità aziendale per la necessaria durata del piano industriale che dovrà essere approvato a supporto del piano di concordato, il cui termine di presentazione è previsto per il 26 gennaio 2018;

che a tal fine ricorrano le condizioni previste dall'articolo 5, par. 5 del Regolamento Comunitario n. 1370/2007, che attribuisce alle autorità competenti - in caso di interruzione dei servizi o di pericolo imminente di interruzione - la possibilità di procedere all'adozione di provvedimenti di emergenza non superiori la durata di due anni, che possono assumere la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale ovvero di una imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici;

Dato atto che Roma Capitale già sul contratto di servizio in essere con ATAC S.p.A., di cui alla Deliberazione 273/2015, ha espresso il parere di congruità dotandosi dei costi standard attraverso apposito studio e metodologia condivisa con l'Università La Sapienza di Roma e utilizzata dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

che la metodologia dei costi standard si è basata sui costi industriali (costi del personale di guida, del personale altro movimento, del personale deposito, del carburante, lubrificanti, pneumatici, ricambi, manutenzione, materiali vari, costi correnti ammortamento veicoli, costi tasse circolazione, RCA, revisioni), sui costi generali, rimesse e altri costi e costo del capitale, i quali rappresentano il costo del servizio parametrato a condizioni prestabilite in termini di velocità commerciale, economie di scala e tecnologie di produzione, assumendo condizioni operative mediamente efficienti, sulla base delle attività e dei costi fondato su un benchmark di una pluralità di operatori e/o di conoscenza sui processi di produzione industriale;

che Roma Servizi per la Mobilità - Società Strumentale di Roma Capitale - con nota del 29 dicembre 2017 prot. 71944, esibita in atti, ha ulteriormente evidenziato che il servizio di trasporto espletato da ATAC S.p.A. per Roma Capitale ha tutte le condizioni richieste da AGCM per l'affidamento in house, dal momento che l'estensione di due anni è confermata agli stessi patti e condizioni del contratto in essere 273/2015, supportata da un nuovo Piano Industriale comprensivo di Piano economico finanziario che recepiscono le condizioni date con l'orizzonte temporale 2018-2021;

che la citata nota fa altresì rilevare che il costo standard ATAC per le modalità bus è pari a 5,20 € Bus *Km che in regime di Net cost equivale a 3,38 € Bus *Km;

che nella relazione al Parlamento anno 2016 dell'Osservatorio sulle politiche del servizio pubblico locale a pagina 31 punto ID 1.2 (esibito in atti) si legge come indicatore del TPL un costo "Pubblico" a corsa *Km per autolinee e filovie metropolitane e tranvie medio di 3,98 € *Km;

Preso atto che l'AGCM in data 9 novembre 2017 ha rappresentato come per l'applicazione dell'art. 5, comma 5, Regolamento 1370/2007 non sussisterebbero le condizioni di pericolo imminente di interruzione di servizio che giustificano l'applicazione della richiamata disposizione normativa, ritenendo l'attuale residua durata dell'affidamento in essere "sufficiente per l'ente affidante a porre in atto tutte le iniziative previste dal regolamento CE n. 1370/2007 (in particolare ai sensi dell'articolo 7 par. 2 e 3), propedeutica alla riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico locale senza soluzione di continuità";

Tenuto tuttavia conto che la normativa sulla legge fallimentare (art. 186 bis L.F.) richiede l'autorizzazione del commissario giudiziale alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici e che l'ANAC con Determinazione n. 5/2015 ha ritenuto che la domanda di concordato preventivo "in bianco" consenta la prosecuzione dei rapporti in corso;

che Atac S.p.A. prot. 204877 del 28 dicembre 2017, esibita in atti, ha fatto pervenire all'Amministrazione il parere pro-veritate del prof. Carlo Felice Giampaolino che ribadisce le ragioni della piena sostenibilità di una proroga biennale del contratto in argomento a decorrere dal 4 dicembre 2019 al 3 dicembre 2021;

che la complessità del quadro normativo applicabile, direttamente o indirettamente, al caso di specie (Regolamento Comunitario 1370/2007, D.Lgs. 50/2016, D.Lgs. 175/2016 e relative

previsioni attuative), la mancanza di coordinamento tra le fonti richiamate in materia di TPL (come peraltro emergente dagli atti promananti diverse autorità di regolazione: ANAC, AGCM, ART), nonché le novità relative all'applicazione dello strumento concordatario e la possibilità di fallimento di una società in house di grandi dimensioni esercente un primario servizio pubblico essenziale per Roma Capitale, implicano valutazioni assolutamente innovative in un contesto non ancora definitivamente stabilizzato;

che inoltre, l'art. 61 della legge n. 99 del 23 luglio 2009 recante "Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale", statuisce che "Al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con le norme comunitarie, le autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007";

che in virtù del suddetto quadro normo-regolatorio, non necessariamente coordinato, l'estensione biennale dell'attuale contratto di servizio richiesta da ATAC costituisce - allo stato - un atto dovuto sia per le scelte già effettuate sul modello di risanamento che per l'innesto della speciale normativa fallimentare rispetto alle ordinarie previsioni di legge sul TPL;

che l'articolo 7 ultimo comma del paragrafo 2 del citato Regolamento prevede la mancanza di pubblicazione della procedura di gara ovvero dell'aggiudicazione diretta nella GUE, nell'ipotesi disciplinata dal predetto articolo 5, par. 5;

che al fine di supportare il piano concordatario biennale è in corso di ultimazione da parte della società il Piano industriale comprensivo di PEF (Piano Economico Finanziario), con un orizzonte temporale esteso fino al 3 dicembre 2021, termine indispensabile a garantire il miglioramento del servizio ed il contestuale raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario dell'Azienda;

Dato ultimativamente atto che, mutuando quanto rappresentato da ATAC S.p.A. con nota prot. QG 38279 del 3 novembre 2017:

- la continuità per ulteriori 2 anni consente di completare il piano di risanamento dell'azienda con il rinnovamento del parco-bus e il miglioramento delle performance dell'azienda;
- nel caso in cui non si verificassero i presupposti dell'estensione temporale dell'attuale affidamento per un periodo di 2 anni si ritiene probabile l'insorgere di gravissime conseguenze per il Servizio del Trasporto Pubblico Locale a svantaggio di tutta la comunità;
- l'uscita dalla procedura concordataria intrapresa porterebbe ad un orizzonte liquidatorio della società, previsto dalla legge fallimentare, senza poter conseguire gli obiettivi industriali previsti dal Piano di miglioramento del servizio;
- sempre ATAC sottolinea che la mancanza di continuità per ulteriori 2 anni creerebbe i presupposti per un pericolo imminente di interruzione di servizio TPL in tutto il Comune di Roma, che potrebbe trovare concretezza già dal prossimo 26 gennaio 2018;
- tale rischio per la Collettività non potrebbe essere superato con l'affidamento del servizio ad un diverso gestore da parte di Roma Capitale in quanto le necessarie tempistiche, ai

fini dell'organizzazione delle attività e del trasferimento degli asset, non risulterebbero coerenti con le esigenze di continuità del Servizio.

Che il Piano Industriale di ATAC S.p.A. si poggia sui seguenti pilastri:

- Per la superficie, a regime, il pieno conseguimento dei LAS previsti dall'attuale Contratto di Servizio (101 milioni di km annui);
- Per la metropolitana, un progressivo incremento della produzione chilometrica per le linee metro A e BB1 e uno strutturale aumento di quella della linea C, in quest'ultimo caso in funzione dell'entrata in esercizio delle nuove stazioni e del superamento delle attuali criticità;
- Aumento della qualità del servizio offerto;
- Trasformazione digitale dell'azienda e del rapporto con l'utenza, grazie allo sfruttamento delle moderne tecnologie informatiche: dematerializzazione dei titoli di viaggio, incremento dei canali di vendita digitali e accessibilità elettronica ai sistemi di bigliettazione contribuiscono in maniera significativa all'incremento dei ricavi;
- Contenimento dei costi e incremento dell'efficienza con focus sul recupero di produttività di personale di guida e operai nell'ordine almeno del 10% con un impatto diretto sulla capacità dell'azienda di generare margini e flussi finanziari, sull'ottimizzazione degli organici indiretti in termini di allocazione organizzativa/mansione, e sull'ottimizzazione dei processi, anche mediante l'utilizzo di nuovi e innovativi strumenti informatici;
- Nuovo rapporto con i dipendenti, volto al recupero del clima di fiducia con l'azienda, anche per il tramite di eventuali sistemi premianti e momenti formativi.

Considerato infine che la procedura concordataria di ATAC ha come fine il risanamento dell'azienda e la conservazione del patrimonio produttivo, circostanze che, in presenza di una società di notevole dimensione, assumono un rilievo economico e sociale di interesse generale, in quanto funzionali al soddisfacimento del diritto alla mobilità, espressione necessaria del diritto costituzionale alla circolazione, ai sensi dell'articolo 16 della Costituzione della Repubblica Italiana;

che lo Statuto di Roma Capitale prevede, all'art. 2 Principi programmatici che "Roma Capitale promuove e qualifica l'organizzazione sociale regolando i tempi e gli orari, privilegiando il trasporto collettivo a garanzia della salute, della sicurezza e della mobilità generale";

che per la tutela del diritto alla circolazione è necessario intervenire prima che la crisi aziendale diventi irreversibile, facilitando l'attivazione di piani di risanamento e gli accordi di ristrutturazione;

che sussistono dal settembre 2017 istanze di fallimento pendenti di ATAC, la cui trattazione è oggi sospesa a seguito della presentazione del ricorso prenotativo, a seguito del quale il Tribunale ha concesso termine fino al 26 gennaio 2018 per la presentazione della proposta di concordato;

che, in caso di mancata ammissione, il Tribunale dichiarerà il fallimento successivamente al termine del 26 gennaio 2018;

che, nell'ambito delle procedure concorsuali non concordatarie (fallimento o amministrazione straordinaria), attivate in caso di chiusura della procedura di concordato, al 26 gennaio 2018 o successivamente, non sussistono garanzie di continuazione dell'attività di impresa e continuazione del servizio fino alla scadenza del 3 dicembre 2019; infatti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa e del servizio, nelle ipotesi di procedure concorsuali non

concordatarie, è soggetta ad autorizzazioni e revoche del Tribunale o di amministrazioni terze (inter alia, art. 104, I. fall., artt. 27, 69, D.Lgs. 270/1999; D.L. 347/2003), che tengono conto di interessi diversi rispetto alla continuità del servizio, e tali circostanze non scongiurano il pericolo di interruzione del servizio, in caso di procedura di fallimento e comunque non concordataria;

che in assenza della estensione del contratto risulta impossibile ogni pianificazione e attuazione di un piano di investimenti in mezzi di trasporto; in assenza di tale livello minimo di investimento risulta prevista una ulteriore riduzione del livello di produzione, al di sotto dell'esercizio minimo del servizio TPL;

che il venir meno dell'affidabilità del sistema di trasporto collettivo avrebbe conseguenze negative sulla salute, sicurezza e sulla mobilità generale costituenti finalità statutarie di Roma Capitale.

Ritenuto che le motivazioni per il ricorso al provvedimento emergenziale, considerata la situazione in cui versa l'azienda ATAC S.p.A. destinataria dell'affidamento, sono individuabili:

- nella necessità di evitare un pericolo imminente di interruzione del servizio TPL in tutto il Comune di Roma, che potrebbe trovare immediata concretezza (già dal prossimo 26 gennaio 2018), in caso di mancato accoglimento della richiesta di Concordato in continuità e conseguente dichiarazione di fallimento di ATAC S.p.A.;
- nella tutela dell'integrità finanziaria di Roma Capitale che, qualora fosse attivata la procedura fallimentare nei confronti di una sua società a totale capitale pubblico, comporterebbe per l'Ente locale perdite patrimoniali in contrasto con l'obbligo di un ottimale impiego delle risorse pubbliche ai sensi dell'art. 97 della Costituzione;
- nella salvaguardia del valore degli asset aziendali riferiti alla produzione di servizi di trasporto quale patrimonio indisponibile di ATAC S.p.A.;
- nel garantire la continuità del servizio pubblico locale alla collettività, che sarebbero esposte a serio pregiudizio nel deprecato scenario di apertura della procedura fallimentare, sia in ragione dell'incertezza economica sulle risorse disponibili, sia tenuto conto del più che verosimile incremento del tasso di conflittualità sindacale;
- nella opportunità di risolvere la crisi aziendale tramite la continuità dell'attività statutaria per il perseguimento di un piano di recupero della redditività, tale da poter ricollocare la società sul mercato in posizione concorrenziale;
- nell'esigenza di evitare la dispersione dell'avviamento dell'azienda, il deprezzamento dei suoi approvvigionamenti e lo smembramento del complesso aziendale nella sua interezza;

che al fine di scongiurare l'ipotesi dell'apertura di una procedura fallimentare è pertanto indispensabile prorogare fin da ora il vigente contratto di servizio con scadenza 3 dicembre 2019 fino al 3 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 5 par. 5 del Regolamento CE, sufficiente a sostenere il Piano industriale che ATAC S.p.A. dovrà presentare al Tribunale Fallimentare per l'accoglimento del richiesto Concordato;

che tale estensione dell'efficacia negoziale rimane subordinata all'omologa del richiesto Concordato in continuità;

che il redigendo Piano Industriale di ATAC S.p.A. deve prevedere il raggiungimento del suddetto obiettivo tramite un adeguato sviluppo delle fonti di ricavo, un coerente recupero della produttività con azioni dirette ad aumentare l'efficienza dei fattori della produzione, a migliorare la qualità del servizio, a rafforzare la lotta all'evasione, a incrementare l'efficienza interna del personale, a migliorare la qualità e la quantità del parco mezzi mediante la destinazione di una quota significativa dei flussi di cassa e a porre in essere ogni azione tesa alla razionalizzazione delle risorse ivi incluse quelle relative alla struttura di costi;

che la continuazione dell'attività oltre la scadenza contrattuale fissata al 3 dicembre 2019 tende a garantire l'affidabilità del Piano di ristrutturazione aziendale per quanto concerne la Società, dando all'Amministrazione Capitolina il tempo necessario a rideterminare e valutare la forma di erogazione del servizio di trasporto che riterrà più opportuna, così come prevede il regolamento 1370/2007 e s.m.i. al fine di non pregiudicare l'interesse sotteso all'erogazione del trasporto pubblico locale;

che per tutto quanto sopra esposto, ritenuto e rilevato, sussistono i termini giuridici e fattuali per il ricorso all'art. 5, comma 5, del regolamento 1370/2007;

che, peraltro, anche in adesione a quanto rappresentato dall'AGCM nel parere del 9 novembre 2017, tale ulteriore periodo di affidamento è in ogni caso strettamente funzionale alla predisposizione degli atti e alla realizzazione delle condizioni di carattere industriale necessarie al successivo svolgimento di una delle procedure per l'assegnazione del servizio, in attuazione dei principi di rispetto della concorrenza richiamati nel parere, nonché degli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e qualità ai quali l'amministrazione intende adeguarsi;

Visto:

il Regolamento CE n. 1370/2007 e successive modificazioni e integrazioni;

il Decreto Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la Deliberazione G.C. n. 273/2015.

Che in data 4 gennaio 2018 il Direttore della Direzione TPL, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli affetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: G. Nardi

Che in data 4 gennaio 2018 il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha attestato - ai sensi dell'art. 28, co. 1, lett. i) e j) del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, come da dichiarazione in atti - la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

p. Il Direttore

F.to: G. Nardi

Che in data 4 gennaio 2018 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto come da nota in atti;

Il Ragioniere Generale

F.to: L. Botteghi

Che sul testo originario della proposta in esame, è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa resa, ai sensi dell'art. 97 del T.U.E.L., unitamente al Capo dell'Avvocatura capitolina e al Ragioniere Generale, come da nota in atti;

Che le Commissioni Capitoline Permanenti III e I, nella seduta congiunta del 15 gennaio 2018, hanno espresso parere favorevole a maggioranza al provvedimento;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati;

Per quanto sopra premesso

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

per le motivazioni di cui alle premesse costituenti parte integrante della presente deliberazione:

1. di avvalersi della potestà prevista dall'art. 5 par. 5, Regolamento UE n. 1370/2007, disponendo la proroga dell'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale di superficie (bus, filobus, tram) e di metropolitana (linee A, B/B1, C in costruzione), del servizio di gestione della rete delle rivendite e di commercializzazione dei titoli di viaggio, nonché del servizio di esazione e controllo dei titoli di viaggio relativi alle linee della rete periferica esternalizzata alla Società ATAC S.p.A. per ulteriori due anni, dal 4 dicembre 2019 al 3 dicembre 2021;
2. di condizionare gli effetti della proroga del contratto di servizio, approvato con Deliberazione Giunta Capitolina n. 273/2015 e s.m.i. alla omologazione, della domanda di Concordato Preventivo in continuità aziendale che sarà presentata da ATAC S.p.A., da parte del Tribunale Civile di Roma - Sezione Fallimentare e per tutta la sua durata;
3. di dare mandato alla Giunta, con riferimento alla posticipata scadenza del 3 dicembre 2021, di effettuare ogni opportuna valutazione sulle future modalità di svolgimento dei servizi oggetto dell'odierna proroga, le cui relative procedure di organizzazione ed affidamento verranno attivate in coerenza ai termini ed in conformità alla disciplina posta dal Regolamento UE n. 1370/2007 ed alla normativa di settore;
4. di dare mandato alla Giunta di procedere quanto prima alla revisione dell'art. 22 del contratto di servizio, al fine di rendere il pagamento dell'acconto e del saldo del corrispettivo della prestazione mensile conforme a quanto previsto dai principi contabili;

5. di dare atto che la spesa:

- per il periodo 4 dicembre 2019 - 31 dicembre 2019 è stimata in € 42.000.000,00 (I.V.A. al 10% inclusa) sul Tit. 1, int. 03, v.e. 1TRS, C.d.C. OTP sul Bilancio 2018/2020 annualità 2019;
- per l'annualità 2020 è stimata in € 560.000.000,00 (I.V.A. al 10% inclusa) sul Tit. 1, int. 03, v.e. 1TRS, C.d.C. OTP sul Bilancio 2018/2020;
- per il periodo 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 è stimata in € 518.000.000,00 (I.V.A. al 10% inclusa) sul Tit. 1, int. 03, v.e. 1TRS, C.d.C. OTP annualità 2021.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente con l'assistenza dei Segretari dichiara che la proposta risulta approvata all'unanimità, con 32 voti favorevoli.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Bernabei, Calabrese, Catini, Coia, De Priamo, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, Figliomeni, Ghera, Grancio, Guadagno, Guerrini, Iorio, Mariani, Montella, Pacetti, Paciocco, Penna, Politi, Seccia, Stefàno, Sturni, Terranova, Vivarelli e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 2.

Infine l'Assemblea, in considerazione dell'urgenza del provvedimento, dichiara all'unanimità, con 32 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Bernabei, Calabrese, Catini, Coia, De Priamo, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, Figliomeni, Ghera, Grancio, Guadagno, Guerrini, Iorio, Mariani, Montella, Pacetti, Paciocco, Penna, Politi, Seccia, Stefàno, Sturni, Terranova, Vivarelli e Zotta.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO – E. STEFÀNO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. TURCHI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 24 gennaio 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 7 febbraio 2018.

Lì, 23 gennaio 2018

SECRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to M. D'Amanzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 3 febbraio 2018.

Lì, 5 febbraio 2018

SECRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to M. D'Amanzo